



COMUNE DI SAN TEODORO

Provincia Olbia - Tempio

REGOLAMENTO COMUNALE SUL FUNZIONAMENTO E MODALITA' DI ACCESSO AL MERCATO SERALE ESTIVO

"COCLEARIA"

Approvato con delibera C.C. n° 21 del 20/06/2016

Sommario

PARTE 1° DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1-OGGETTO	3
ART. 2-FONTI NORMATIVE.....	3
ART. 3-DEFINIZIONI.....	3
ART. 4-AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI MERCATI	4
ART. 5-MODIFICHE DEL MERCATO	4
ART. 6-TIPOLOGIA DEL MERCATO.....	5
ART. 7-PERODO ED ORARIO DI SVOLGIMENTO	5
ART. 8-AREA DI SVOLGIMENTO	5
ART. 9-MERCEOLOGIE DI VENDITA	6
ART. 10-ARTICOLI VIETATI	6
PARTE 2° - NORME SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	8
ART. 11-GESTIONE DEL MERCATO	8
ART. 12-MODALITÀ DI SVOLGIMENTO	8
ART. 13-OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DEL POSTEGGIO	9
ART. 14-RESPONSABILITA'	10
ART. 15-ORARI.....	10
ART. 16-DIVIETO DI ACCESSO AGLI AUTOMEZZI	10
ART. 17-ONERI FINANZIARI A CARICO DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO	10
ART. 18-TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLINO DI MERCATO.	10
ART. 19-REGISTRAZIONE DELLE ASSENZE	11
ART. 20-MIGLIORIE	11
ART. 21-CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.	11
ART. 22-DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.	11
ART. 23-REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.	11
ART. 24-GIUSTIFICAZIONE ASSENZE.	12
PARTE 3° - MODALITA' DI ACCESSO.....	13
ART. 25- CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI.	13
PARTE 4° - COMPETENZE - SANZIONI.....	16
ART. 25- VIGILANZA E PREVENZIONE.	16
ART. 26- SANZIONI.....	16
ART. 27- NORME DI RINVIO.	16

PARTE 1 ° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1-Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento e di accesso del mercato serale estivo denominato "Coclearia" che si svolge giornalmente, durante le ore serali e notturne, utilizzando le aree pubbliche del centro del paese nei mesi estivi.
2. Con il mercato serale estivo "Coclearia" questa amministrazione intende ampliare l'offerta turistica del paese, incentivando la frequentazione delle piazze e vie cittadine durante le ore serali estive, mediante l'esposizione e vendita di piccoli articoli da souvenir della vacanza, con l'obiettivo di:
 - tutelare e migliorare le condizioni di lavoro degli operatori;
 - tutelare e migliorare le possibilità di acquisto dei consumatori;
 - garantire un corretto e razionale utilizzo delle aree pubbliche da parte degli operatori creando il minor disagio possibile alla cittadinanza.
 - tutelare le attività di commercio in sede fissa presenti nelle aree interessate evitando conflitti e contrasti.
 - assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrio ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale dei mercati e delle fiere, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
 - salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
 - Favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento del turismo stagionale;
3. Il mercato serale estivo "Coclearia", presentando delle caratteristiche profondamente diverse rispetto agli altri posteggi su aree pubbliche del Comune, necessità di una regolamentazione diversa e separata dagli altri mercati, pertanto vengono abrogati gli articoli 29 e 30 del "Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche", approvato con Delibera C.C. n° 9 del 10.03.2014, e non trovano applicazione nel mercato serale estivo "Coclearia" le norme contenute nel regolamento del 10/03/2014, in contrasto con le norme del presente regolamento;
4. Restano in vigore il "Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche", approvato con Delibera C.C. n° 9 del 10.03.2014 e tutte le normative comunali riguardanti la disciplina delle fiere, del mercato settimanale e dei posteggi fuori mercato che trovano applicazione anche al mercato serale estivo "Coclearia", nelle parti non in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 2-Fonti normative

- D.Lgs. n° 114 del 31.03.1998 - "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio"
- L.R. n° 5 del 18.05. 2006 e s.m.i.
- L.R. n° 17 del 6-12-2006
- Del. G.R. n° 15/15 del 19.4.2007 "L.R. n° 5/2006- Capo II Artt. 14-18 - Direttive e criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche.
- T.U.L.L.P.S - R.D. 18/06/1931, n. 773;
- direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE
- Dlgs 26 marzo 2010, n. 59
- Intesa 5 luglio 2012 - Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali

Art. 3-Definizioni

1. Per **commercio al dettaglio su aree pubbliche** si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, con impianti fissati o non fissati permanentemente al suolo.
2. Per **aree pubbliche** si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese le aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

3. Per **posteggio** si intende la porzione di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
4. Per **posteggio isolato o fuori mercato** si intende la porzione di suolo pubblico destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche soggetta a concessione di carattere permanente, periodico o temporaneo. Esso è individuato dall'Amministrazione Comunale ed assegnato con bando pubblico.
5. Per **mercato** si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, coperta o scoperta, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
5. Per **mercato straordinario** si intende l'edizione aggiuntiva del mercato come sopra definito che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e cioè con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio, fatta salva l'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi. I mercati straordinari si svolgono, di norma, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo e possono essere collegati ad eventi particolari.
6. Per **mercato specializzato** si intende il mercato di cui al precedente comma istituito con almeno il novanta per cento dei posteggi trattanti merceologia del medesimo genere o affini. Il restante dieci per cento dei posteggi è adibito a funzioni di servizio per i consumatori.
7. Per **mercato stagionale** si intende il mercato di cui al precedente comma, che si svolge in uno o più periodi dell'anno legati alle caratteristiche climatiche e turistiche del Comune interessato.
8. Per **mercato settimanale** si intende il raggruppamento di operatori che esercitano l'attività con carattere di ricorrenza, in giorni determinati della settimana;
9. Per **presenze** in un mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato per la spunta in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.
10. Per **presenza effettiva** in una fiera o mercato si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera o mercato.
11. Per **somministrazione al pubblico di alimenti e bevande** si intende l'attività di vendita e di consumo previsti dall'art. 1, comma 1, della L.R. 11 del 16/07/2008.
12. Per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche** si intende l'atto rilasciato dal Comune o il modello della DUAAP che abilita alla attività di cui al primo comma;
13. Per **concessione di posteggio** si intende l'atto, rilasciato dal Comune, che consente l'utilizzo di un posteggio nei mercati e nel territorio comunale mediante l'individuazione della sua localizzazione, della superficie concessa e dei giorni autorizzati;
14. **Autorizzazione di tipo A)** è l'autorizzazione o pratica DUAAP posseduta dal soggetto titolare di concessione di posteggio in un mercato e/o di posteggio in area di concessione di cui al precedente comma, che lo abilita all'esercizio del commercio su area pubblica su posto fisso.
15. **Autorizzazione di tipo B)** è l'autorizzazione o pratica DUAAP posseduta dal soggetto, non titolare di concessione di posteggio, che lo abilita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
16. **Miglioria** è la possibilità di poter apportare modifiche o sostituire il posteggio assegnato con altro posteggio sul medesimo mercato.
17. Per **Spunta** si intende la modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi nei mercati comunali.

Art. 4-Affidamento in gestione dei mercati

1. Il Comune, tramite il Settore Attività Produttive, previa assunzione dei previsti atti deliberativi, si riserva la facoltà di affidare, nel rispetto delle procedure sull'evidenza pubblica, in tutto o in parte, la gestione ordinaria delle attività e dei servizi connessi allo svolgimento quotidiano del mercato, a soggetti terzi, associazioni, operatori, consorzi, ecc., attraverso appositi capitolati o convenzioni.
2. Il capitolato o la convenzione dovranno specificare le competenze trasferite in capo a tali soggetti e l'affidamento

Art. 5-Modifiche del mercato

1. Nel caso di grandi interventi edilizi o urbanistici pubblici o privati autorizzati, per motivi igienico

sanitari, di ordine pubblico e della viabilità che interessano il mercato, impedendone l'accesso e l'utilizzo, e comunque in tutti i casi in cui lo richieda il pubblico interesse, sono adottati, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 135/1999, i necessari atti per le modifiche temporanee del mercato.

2. Qualora le aree indicate nell'allegato A dovessero risultare eccezionalmente utilizzate dal Comune di San Teodoro per lo svolgimento di manifestazioni, in occasione di eventi particolari, o temporaneamente non disponibili per qualsiasi motivazione, il mercato serale estivo "Coclearia" potrà essere sospeso, trasferito in altra sede, ridotto nelle dimensioni generali ed in ultima analisi ridotto temporaneamente anche nel numero degli operatori, previo preavviso agli operatori concessionari dei posteggi, valutando fra le soluzioni adottabili, quella che comporterebbe un minore aggravio al Comune di San Teodoro, alla cittadinanza ed agli operatori stessi.
3. Nel caso di riduzione temporanea del numero di operatori si procederà con le riduzioni prima di tutto su base volontaria e successivamente verranno utilizzate le stesse metodologie già utilizzate per le assegnazioni, con la graduatoria in ordine inverso.

Art. 6-Tipologia del Mercato

1. Il mercato serale estivo "Coclearia" è specializzato nell'offrire un supporto al turismo del territorio mediante l'offerta di piccoli oggetti da souvenir della vacanza ed incentivando, sia con gli articoli posti in vendita che con le modalità stesse con cui si svolge, la presenza dei turisti nelle piazze del paese.
2. Nel mercato estivo "Coclearia" è consentita la vendita unicamente di:
 - a. piccoli articoli di artigianato, realizzati in numero unico e non seriale, quali piccoli accessori di moda e piccoli complementi di arredo, in ogni caso è indispensabile che gli oggetti venduti siano pezzi unici e non presentino una lavorazione di tipo industriale o seriale.
 - b. la vendita di dipinti, stampe, disegni, ritratti eseguiti in modo estemporaneo ed in numero unico a condizione che la realizzazione artistica abbia un valore notevolmente superiore al supporto utilizzato.
 - c. la vendita di CD, nastri ecc. contenenti brani musicali eseguiti dallo stesso venditore.
 - d. la vendita di palloncini e piccoli giocattoli, senza un posteggio fisso ma in modo itinerante all'interno dell'area mercatale;
 - e. la vendita di dolciumi tipici delle feste paesane sarde quali torrone, mostaccioli, pralinati, gel di frutta etc.;
3. Non è consentita la vendita di articoli di abbigliamento o di arredo, inoltre non è consentita la vendita di prodotti alimentari ad eccezione di alcuni particolari tipi di dolciumi tipici delle feste paesane sarde quali torrone, mostaccioli, pralinati, gel di frutta etc.
4. Il mercato si svolge utilizzando le principali piazze e strade cittadine, individuate con apposita planimetria allegata al presente regolamento alla lettera A.
5. Ha un numero complessivo di 79 posteggi più 1 posteggio itinerante all'interno dell'area mercatale destinato alla vendita di palloncini, giocattoli e simili.
6. Tutti gli operatori che partecipano al mercato serale devono essere in regola con le rispettive posizioni fiscali ed autorizzazione e/o titoli abilitativi.
7. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre un'unica tipologia della struttura di vendita, per armonizzare l'arredo del mercato.

Art. 7-Periodo ed orario di svolgimento

1. Il mercato serale estivo "Coclearia" si svolge tutti giorni nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre di ogni anno.
2. La data di inizio e fine del mercato e gli orari stessi entro cui si svolge verranno stabiliti con apposito provvedimento del Sindaco, l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, tenendo conto dell'andamento climatico della stagione; delle eventuali necessità di estendere la stagione turistica; delle eventuali altre variabili oggettive non prevedibili.

Art. 8-Area di svolgimento

1. Il mercato serale estivo "Coclearia" si svolge nelle piazze e strade cittadine, come indicato nella planimetria allegata al presente regolamento alla lettera "A" e di cui fa parte integrante e sostanziale.
2. L'area destinata al mercato, con apposito provvedimento del Responsabile della Polizia Municipale, sarà interdetta al traffico veicolare con un adeguato anticipo rispetto all'orario previsto per l'inizio delle vendite.

3. Nel periodo di tempo intercorrente fra la chiusura al traffico e l'inizio delle vendita sarà consentito il transito unicamente ai veicoli degli operatori per lo scarico delle merci ed agli eventuali veicoli in sosta all'interno dell'area mercatale per consentirne l'allontanamento nel più breve tempo possibile.
4. In orario di vendita è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.
5. E' vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.

Art. 9-Merceologie di vendita

1. I posteggi che verranno utilizzati nel mercato serale estivo "Coclearia" saranno posizionati come indicato nella planimetria allegata alla lettera A.
2. A ciascun posteggio è stata assegnata una specifica merceologia di prodotti da porre in vendita, la merceologia assegnata a ciascun posteggio è vincolante per l'assegnatario.
3. Il numero dei posteggi e le merceologie assegnate sono quelle indicate nel seguente prospetto:

SETTORE ALIMENTARE

N° posteggi	Merceologia
3	Dolciumi vari tipici delle feste e sagre della Sardegna, quali Torrone, Mandorle tostate, Mostaccioli, Gel di frutta etc..

SETTORE NON ALIMENTARE

N° posteggi	Merceologia
37	Articoli di bigiotteria
32	Piccoli complementi di arredo
3	Stampe e disegni eseguiti in modo estemporaneo
3	Ritratti e caricature eseguiti in modo estemporaneo
1	Produzioni musicali quali CD, Vinili, Musicassette, eseguite dallo stesso venditore
1	Vendita itinerante nell'area del mercato di palloncini e giocattoli

4. Prima dell'inizio della stagione del mercato, L'ufficio Attività Produttive, potrà emettere appositi provvedimenti tesi a chiarire con più precisione le tipologie di prodotti che possono essere posti in vendita, onde evitare i contrasti fra commercianti o lo snaturamento dei principi esposti nel presente regolamento.

Art. 10-Articoli vietati

1. Nel mercato serale estivo "Coclearia" è vietato porre in vendita od esporre tutti gli articoli per i quali è vietata la vendita da disposizioni di legge.
2. In particolare si ricorda il divieto di vendita per gli oggetti preziosi; sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi ossia oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo, (Dlgs 251/1999 e DPR 150/2002), anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi).
3. Pur non consentendo la vendita di coralli, è consentita l'esposizione e la vendita di oggetti che riproducano il corallo, come gli articoli in "pasta di corallo"; il "corallo bamboo" o siano realizzati con scarti di lavorazione, quindi con un costo notevolmente inferiore al corallo reale, ma in tali casi dovrà essere indicato chiaramente al pubblico, con un cartello bene in vista, che si tratta di "pasta di corallo"; "corallo bamboo" o "scarti di lavorazione", evitando in qualunque modo fraintendimenti da parte del cliente sul reale valore della merce esposta.
4. I titolari di autorizzazione per un posteggio nel mercato serale estivo "Coclearia" per la vendita di piccoli complementi di arredo, per poter porre in vendita strumenti da punta e da taglio devono presentare l'apposita modulistica reperibile nel portale SUAP regionale, che abilita alla vendita di tali strumenti su aree pubbliche, tale abilitazione ha la durata di un anno solare;
5. Non è consentito, inoltre, porre in vendita od esporre i seguenti articoli:
 - Armi di qualunque tipo;
 - Oggetti esplosivi o pericolosi;
 - Prodotti alcolici di qualunque gradazione;
 - Articoli di abbigliamento;
 - Articoli di arredo per la casa o giardino;

- Articoli prodotti in serie o con lavorazione di tipo industriale;
- Articoli offensivi o lesivi per l'immagine del mercato o del paese;



PARTE 2° - NORME SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 11-Gestione del mercato

1. Le aree di proprietà comunali sono mantenute in condizioni di funzionalità da parte del Comune che ne cura la manutenzione e conservazione, fatta eccezione per quanto posto a carico dei concessionari nei commi successivi e salvo intese fra Comune ed operatori commerciali del mercato, oggetto di apposita convenzione, con cui tutti o parte degli interventi del Comune potranno essere effettuati dagli operatori stessi.
2. Il concessionario ha l'obbligo di allestire ed attrezzare a proprie spese il posteggio per la vendita dei generi previsti dall'autorizzazione e risultanti dalla concessione del posteggio, conformandosi alle disposizioni tecniche ed igienico - sanitarie vigenti nonché alle eventuali disposizioni di carattere organizzativo e estetico che potranno essere impartite durante il periodo di durata della concessione;
3. Il Comune potrà approvare apposita convenzione con associazioni degli operatori concessionari o di categoria degli operatori, Consorzi o Cooperativa di operatori su aree pubbliche per la gestione dei servizi relativi al funzionamento del mercato.
4. Nel caso di cui al precedente comma, resta ferma l'esclusiva competenza del Comune nel rilascio delle autorizzazioni e concessioni dei posteggi.

Art. 12-Modalità di svolgimento

1. Il mercato serale estivo "Coclearia" si svolge unicamente su posteggi dati in concessione sulla base della planimetria allegata alla lettera A.
2. Ciascun operatore potrà essere titolare, ed esercitare nel mercato serale estivo "Coclearia", con un massimo di 2 (due) concessioni, nel calcolo delle concessioni possedute si computano anche quelle appartenenti a rami di azienda ceduti in affitto o quelle intestate a società in cui si ricoprono cariche con potere di rappresentanza.
3. Nell'esercizio della attività il titolare potrà servirsi di personale dipendente che in tal caso dovrà sempre tenere con se, oltre alla documentazione richiesta al titolare, anche una delega scritta da parte del titolare e la documentazione comprovante la regolarità contributiva (DURC)
4. Nel mercato serale estivo "Coclearia" stante:
 - a. l'orario quasi notturno in cui si svolge;
 - b. la mancanza di personale di polizia annonaria in numero sufficiente;
 - c. l'estrema difficoltà nel garantire l'ordine pubblico nella fase della spunta, che nel passato ha generato spiacevoli episodi;

ed in considerazione;

- a. della particolarità del mercato che non pone in vendita articoli di prima necessità;
- b. la difficoltà di reperire fra gli spuntisti l'operatore con la stessa merceologia di vendita;

non è consentita la "Spunta" e lo spazio del posteggio non occupato entro l'orario di inizio delle vendite, riprende per quella giornata di mercato la funzione originaria di spazio pubblico al libero uso della popolazione.

5. L'operatore che non installa entro l'orario previsto per l'inizio della vendita perde il diritto ad occupare quel posto per quella giornata, e allo stesso verrà conteggiata l'assenza.
6. Verrà conteggiata l'assenza anche per quegli operatori che abbandonano il mercato prima dell'orario di chiusura delle vendite.
7. Nessun tipo di detrazione alla COSAP sarà applicabile in caso di mancata occupazione del posteggio, o per avere occupato uno spazio inferiore, per qualunque causa sia avvenuto il mancata utilizzo, sono fatte salve le mancate occupazioni derivanti da disposizioni di legge o da ordinanze comunali;
8. I posteggi hanno tutti le dimensioni di mt. 3,00 x 2,00, con il lato più lungo rivolto verso il pubblico, entro tale spazio devono essere collocati i banchi, la merce e gli addetti alla vendita. Nessun elemento o tipo di merce può essere collocato fuori dello spazio assegnato sia con l'oggetto stessi sia con la sua proiezione;
9. Su richiesta del concessionario e dopo una valutazione della richiesta, la Giunta Comunale può concedere la deroga per un ampliamento della dimensione del posteggio, concedendo un ampliamento di un metro, quindi il posteggio diverrà mt 4,00 x 2,00. La deroga rappresenta

comunque un atto eccezionale e può essere concesso dopo una valutazione sull'impatto delle nuove dimensioni nel mercato, anche da punto di vista estetico, sulle problematiche legate agli spazi liberi fra posteggi e quelle fra il posteggio e le vie di passaggio o di fuga, sulla possibile copertura di vetrine o attività esistenti. Il concessionario non può effettuare nessun ampliamento fino all'ottenimento della necessaria nuova concessione. L'ampliamento della superficie è una deroga rispetto alla normale organizzazione del mercato e pertanto non è un atto dovuto da parte della amministrazione. Dal momento del rilascio della nuova concessione, il titolare dovrà pagare il canone dovuto per la nuova metratura ottenuta. I concessionari che decideranno di utilizzare una superficie inferiore di quella concessa dovranno comunque corrispondere il canone risultante per l'intera area autorizzata, così come risulta dal provvedimento concessorio;

10. Non è ammessa alcun tipo di copertura del posteggio assegnato;
11. Non è ammessa la presenza degli automezzi o di veicoli motorizzati all'interno del posteggio durante le ore di vendita;
12. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm. 50;
13. Non è permesso, per quanto possibile, ostruire ingressi di abitazioni e di negozi;
14. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di soccorso;
15. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio esclusivamente per la vendita al dettaglio dei prodotti riferiti alla tipologia merceologica assegnata per quel posteggio.
16. L'operatore non può rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico per la quantità e la qualità richiesta dal compratore.
17. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dalla normativa vigente in materia.
18. E' vietato lo scambio di posteggio tra operatori concessionari di mercato.
19. E' vietato unire due o più banchi ubicati in posteggi contigui.
20. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore ha l'obbligo di indicare tali prodotti con appositi cartelli ben visibili al pubblico e di tenerli in settori separati dall'altra merce.
21. E' vietato il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere e l'accensione di fuochi.
22. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
23. E' vietato danneggiare la sede stradale e gli elementi di arredo urbano.

Art. 13-Obblighi del concessionario del posteggio

1. Al titolare della concessione del posteggio presso il Mercato è fatto obbligo di:
 - occupare il posteggio in concessione solo con merci, oggetti ed attrezzature strettamente necessarie alla vendita; le merci dovranno essere esposte in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
 - non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
 - non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
 - non turbare l'ordine del Mercato;
 - osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
 - osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme di sicurezza previste per tutelare i frequentatori del mercato e gli operatori stessi, in particolare dovranno essere posseduti ed esibiti tutti i certificati previsti dalle leggi, sulla posa ed installazione degli impianti elettrici;
 - di tenere le bilance bene alla vista del pubblico;
 - conservare in buono stato il banco di vendita, gli oggetti, le attrezzature ed il pavimento di propria pertinenza. Gli eventuali danni provocati dal titolare, dai suoi familiari, dai suoi dipendenti, collaboratori o dai soci dovranno essere riparati immediatamente a spese del concessionario di posteggio.
 - Custodire la seguente documentazione e presentarla a qualunque richiesta agli organi di controllo:
 - ✓ D.U.A.A.P. per il commercio su aree pubbliche di tipo A);

- ✓ un documento di identità;
 - ✓ Eventuale permesso di soggiorno;
 - ✓ Atto di delega a rappresentare l'azienda, nel caso di concessione rilasciata a società;
 - ✓ Atto di delega a rappresentare l'azienda, nel caso venga affidata la gestione a personale dipendente, unitamente ai documenti comprovanti la regolarità dei versamenti dei contributi sociali;
- Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.
 - I Rifiuti devono essere riposti negli appositi contenitori per essere ritirati dagli addetti al servizio.
2. Ogni operatore ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla raccolta del materiale di scarto derivato dalla vendita, nell'osservanza dei dettati normativi relativi alla raccolta differenziata.
 3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Art. 14-Responsabilita'

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni, sottrazioni e deperimenti dei prodotti, furti di attrezzature o altro, che dovessero comunque verificarsi.
2. Il Comune non è responsabile per danni a cose o persone, operatori commerciali o frequentatori, che possono verificarsi all'interno dell'area mercatale.

Art. 15-Orari

1. I giorni di apertura del Mercato serale estivo "Coclearia", così come gli orari di vendita verranno determinati con provvedimento del Sindaco.
2. Nel provvedimento il Sindaco stabilirà l'orario di inizio per la installazione dei banchi, l'orario di inizio delle vendite; l'ora di cessazione delle vendite e l'ora entro cui i posteggi dovranno essere liberati e sgombri da ogni rifiuto.

Art. 16-Divieto di accesso agli automezzi

1. All'interno dell'area mercatale, dall'ora stabilita per l'inizio della installazione e fino all'ora stabilita per lo sgombero dei posteggi, è proibita la circolazione di ogni automezzo o veicolo, anche per il trasporto merci, ad esclusione dei mezzi dei concessionari per il tempo strettamente necessario al carico e scarico delle attrezzature e delle merci, e quelli per la pulizia dell'area appartenenti al Servizio Igiene Urbana. Non sono da considerarsi veicoli i presidi sanitari per i portatori di handicap, anche se a motore.
2. Nelle ore previste per l'installazione dei banchi ed in quelle destinate a liberare i posteggi sarà consentito l'accesso ai mezzi dei concessionari per il carico e scarico delle merci e attrezzature.
3. Dall'inizio dell'ora di vendita gli operatori dovranno sgombrare l'area mercatale dei propri mezzi che non potranno accedervi o sostare neanche nell'area del posteggio, fino alla conclusione delle operazioni di vendita nel mercato.

Art. 17-Oneri finanziari a carico dei concessionari di posteggio

1. I titolari di concessione di posteggio presso il Mercato dovranno provvedere al pagamento del canone di concessione del posteggio nella misura e nei modi stabiliti annualmente dal Comune.
2. Il pagamento del canone verrà calcolato sulla base dei giorni di mercato stabiliti dal provvedimento del Sindaco, senza alcun tipo di riduzione per i giorni eventualmente non usufruiti.
3. Il Comune potrà valutare eventuali riduzioni solo nei casi in cui il concessionario non abbia utilizzato il posteggio non per sua volontà ma a seguito di disposizioni dell'Amministrazione Comunale.
4. Nel caso di cessione del ramo di azienda durante lo svolgimento del mercato, ciascuna delle parti contraenti pagherà la quota spettante, sulla base della data di accoglimento della DUAAP di cessione d'azienda.

Art. 18-Tenuta e consultazione del ruolino di mercato.

1. Nel sito istituzionale del Comune verrà predisposta una apposita pagina, consultabile da tutti, contenente la planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, i dati della ditta concessionaria e la merceologia assegnata, fino alla predisposizione della pagina internet gli stessi dati, in forma cartacea, saranno consultabili a tutti presso gli uffici comunali;
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'ufficio Attività Produttive provvederà all'aggiornamento del Ruolino.

Art. 19-Registrazione delle assenze

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro del mercato.
2. In tale registro verranno annotate le eventuali assenze del concessionario e, nel caso di installazione del posteggio, i dati del delegato e il tipo di delega;
3. Non essendo prevista la spunta in questo mercato non si procederà ad alcuna assegnazione temporanea;

Art. 20-Migliorie

1. Quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati, prima di effettuare la nuova assegnazione, si procede al riordino del settore merceologico e ad eventuali trasferimenti.
2. La possibilità di spostamento in altro posteggio di cui al primo comma è comunicata mediante circolare agli ambulanti interessati, i quali potranno presentare domanda entro i 10 (dieci) giorni successivi. Nell'autorizzare lo spostamento si terrà conto della affinità merceologica e della anzianità di presenza al mercato.
3. Al di fuori degli spostamenti previsti dal presente articolo, gli unici spostamenti autorizzabili sono quelli effettuati a seguito di accordo fra due operatori, assegnatari di posteggio con le medesime merceologie di vendita. Lo spostamento dovrà comunque essere approvato e registrato dall'Ufficio Attività Produttive;

Art. 21-Concessione del posteggio.

1. La concessione del posteggio agli operatori nel mercato serale estivo "Coclearia" ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda o ramo di essa.
2. La concessione del posteggio può conseguirsi unicamente mediante partecipazione con esito favorevole alle procedure di gara prevista con 'apposito.
3. Al termine delle procedure di gara gli assegnatari hanno 30(trenta) giorni di tempo per presentare la documentazione necessaria prevista dalle normative vigenti, presso lo sportello SUAP, per l'avvio della attività.
4. Fino al completamento di quanto previsto dal comma precedente non può essere esercitata l'attività, nel mercato serale estivo "Coclearia", ancorchè assegnatario di posteggio.
5. In caso di cessione di azienda o di suo ramo, il cessionario deve presentare la documentazione prevista dalla normativa vigente presso lo sportello SUAP entro 30(trenta) giorni dalla stipula del contratto, per la voltura della concessione, fino alla presentazione della DUAAP per la voltura dell'azienda o di un suo ramo, presso lo sportello SUAP, il posteggio non può essere occupato, né dal cedente, né dal cessionario.
6. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 22-Decadenza della concessione del posteggio.

1. La concessione del posteggio presso il mercato serale estivo "Coclearia" decade al verificarsi di uno dei seguenti casi:
 - nel caso in cui, il titolare della assegnazione, non presenti la relativa documentazione per l'abilitazione al Commercio sulle aree pubbliche di tipo "A" allo sportello SUAP, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell'esito della gara;
 - nel caso di cessione d'azienda, se il cessionario non presenti regolarmente la relativa documentazione per l'abilitazione al Commercio sulle aree pubbliche di tipo "A" allo sportello SUAP, entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto, durante i quali, senza la regolare pratica DUAAP non può esercitare l'attività;
 - nel caso di cessione d'azienda se il cedente, entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di conclusione del contratto, non presenti regolarmente la relativa documentazione per la reintestazione della autorizzazione per il Commercio sulle aree pubbliche di tipo "A" allo sportello SUAP, durante i quali, senza la regolare pratica DUAAP non può esercitare l'attività;
 - nel caso di revoca dell'autorizzazione commerciale;

Art. 23-Revoca della concessione del posteggio.

1. La concessione del posteggio presso il mercato serale estivo "Coclearia" viene revocata al verificarsi di uno dei seguenti casi:
 - nel caso di mancato utilizzo del posteggio non giustificato nei modi e con i tempi previsti dal

successivo art 24, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a 40 giorni;

- I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare il periodo previsto al punto precedente, sempreché si sia provveduto al rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 24:
- nel caso di irregolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- nel caso si superino due infrazioni nell'arco dell'anno alle norme del presente regolamento;
- nel caso si superino due infrazioni nell'arco dell'anno dell'obbligo di vendita di prodotti corrispondenti a quelli autorizzati;
- per danneggiamento dell'area sede del mercato, fermo il risarcimento integrale dei danni;
- nel caso vengano a decadere uno o più dei requisiti indispensabili per il rilascio della autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
- le concessioni del posteggio sono revocabili in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune.

Art. 24-Giustificazione assenze.

1. Le comunicazioni della malattia devono essere inviate unicamente alla casella PEC del comune entro 48 ore dalla data dell'assenza, non è consentito utilizzare nessun altro sistema di comunicazione.
2. Il certificato medico sarà ritenuto valido solamente se rilasciato da una struttura sanitaria pubblica Europea, un medico dipendente del SSN o Europeo o il proprio medico curante.
3. Non verranno ritenuti validi i certificati prodotti da strutture o medici non appartenenti alla C.E.E., in quanto impossibile controllare la veridicità di quanto dichiarato e di difficile, se non impossibile, applicazione delle penali nel caso di dichiarazioni infedeli.
4. Nel caso di malattia e di evento morboso per un periodo superiore ai 60 giorni, anche con certificati successivi ma senza soluzione di continuità, il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica dovrà obbligatoriamente farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare.
5. Le assenze per malattia sono giustificate solo se si riferiscono:
 - ✓ al titolare, nel caso di ditta individuale;
 - ✓ contemporaneamente di tutti i soci, se il titolare è una Società di persone;
 - ✓ Di tutti i titolari di potere di rappresentanza se Società di Capitali;
6. sono considerate assenze per gravidanza tutte quelle effettuate dalla titolare dello stallo successivamente alla presentazione di un certificato di gravidanza e quelle avvenute nei tre mesi successivi al parto, le assenze per gravidanza non concorrono al limite di cui al comma 4 del presente articolo;
7. Stante la stagionalità del mercato serale estivo Coclearia, non è prevista la possibilità di usufruire del periodo di ferie.

PARTE 3° - MODALITA' DI ACCESSO

Art. 25- Criteri per l'assegnazione dei posteggi.

1. L'assegnazione dei posteggi potrà avvenire unicamente mediante procedura di evidenza pubblica, con determinazione del Dirigente del Settore Attività Produttive, a seguito di formazione di apposita graduatoria - (art.6 D.G.R. n.15/15/2007).
2. A seguito della pubblicazione di apposito Bando pubblico, chi intenda partecipare per ottenere la concessione di un posteggio nel Mercato serale estivo "Coclearia" dovrà presentare domanda secondo le modalità stabilite dal bando.
3. Il bando dovrà indicare i modi ed i tempi da rispettare per partecipare al bando stesso, inoltre potrà contenere precisazioni o ulteriori limitazioni sulle modalità di utilizzo del posteggio per cui si concorre, oltre a quelle previste nel presente regolamento.
4. L'istanza di partecipazione dovrà essere redatta e fatta pervenire, nei modi e nei termini previsti dal Bando, completa di tutti gli elementi richiesti.
5. Le richieste pervenute prima o oltre i tempi previsti dal bando; con modulistica difforme o utilizzando canali diversi dalla Posta Elettronica Certificata (PEC), saranno archiviate, senza obbligo di alcuna comunicazione agli interessati.
6. Le richieste pervenute senza la regolarizzazione dell'imposta di bollo o incomplete nelle parti non fondamentali, riceveranno una comunicazione con cui vengono assegnati 3 (tre) giorni di tempo per integrare le parti mancanti, trascorso tale periodo di tempo senza aver ricevuto le integrazioni richieste, le domande verranno archiviate e non parteciperanno alla assegnazione.
7. Sono considerate parti fondamentali, oltre a quelle ulteriori eventualmente previste nel bando, in particolare:
 - a. La firma elettronica apposta sulla richiesta o in alternativa la firma olografa nel modulo della domanda unitamente alla copia del documento di identità;
 - b. La corretta e completa compilazione delle attestazioni sui titoli posseduti;
 - c. Il rispetto dei tempi di presentazione della domanda, previsti dal bando;
 - d. L'obbligo di presentazione della domanda esclusivamente con la Posta Elettronica Certificata (PEC);
 - e. La domanda che presenti unicamente la richiesta di una tipologia merceologica;
 - f. La compilazione completa del prospetto con titoli posseduti ed i relativi punteggi attribuibili;
 - g. La domanda presentata da cittadini extracomunitari con allegato il regolare permesso di soggiorno;
8. Le domande che presentano una o più difformità nelle parti fondamentali sono rigettate.
9. Le comunicazioni fra l'amministrazione ed i concorrenti avverrà unicamente attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale internet del comune degli atti pubblici o attraverso l'invio di PEC nel caso di comunicazioni singole.
10. Dopo esame delle richieste pervenute in modo regolare e quelle eventualmente regolarizzate, verrà stilata una graduatoria per ciascuna merceologia di vendita, sulla base dei titoli dichiarati che verranno valutati nel seguente modo:

a) ANZIANITA' D'IMPRESA

E' l'anzianità della ditta, acquisita anche in modo discontinuo nell'esercizio del Commercio su aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva al Registro delle Imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato dalla data di subentro.

L'anzianità di impresa viene rilevata dal certificato storico dell'impresa presso la C.C.I.A.A, sommando i periodi di iscrizione al R.I. dell'impresa richiedente, con quello delle eventuali aziende o rami d'azienda acquisiti dalla data di acquisizione.

Il richiedente dovrà dichiarare il numero di autorizzazione o DUAAP collegato al ramo di azienda di cui si richiedono i benefici di anzianità;

I periodi validi saranno unicamente quelli risultanti al Registro delle Imprese relativi alla

attività di Commercio su aree Pubbliche o Commercio Ambulante (codici ATECO con radice 47.8), svolta con il ramo di azienda a cui si riferisce la autorizzazione o DUAAP, di cui si richiedono i benefici di anzianità;

Nel caso il certificato storico presenti delle incoerenze fra quanto dichiarato ed i codici ATECO assegnati, farà fede la dicitura "commercio ambulante" utilizzata nel certificato per definire l'attività;

I periodi possono essere sommati solo se uniformi come tipologia, quindi se la partecipazione si riferisce ad un posteggio NON ALIMENTARE potranno essere considerati validi unicamente i periodi svolti con una autorizzazione del tipo NON ALIMENTARE, ugualmente per le concessioni ALIMENTARI possono essere sommati solo i periodi svolti con una autorizzazione del tipo ALIMENTARE;

L'anzianità valida sarà solamente quella che si riferisce ad una unica autorizzazione o DUAAP, senza periodi temporali che si sovrappongano, pertanto ogni impresa potrà avere più tipi di anzianità, ciascuna riferita ad un ramo d'azienda ed alla relativa autorizzazione posseduta;

Il punteggio sarà ottenuto sommando i periodi di attività dell'azienda o del ramo di azienda per il periodo in cui si ha esercitato la attività;

Non potranno essere conteggiati periodi che si sovrappongano nel tempo;

Non verranno conteggiati i periodi in cui l'azienda non ha esercitato a seguito di cessione o affitto ad altra ditta, del ramo di azienda a cui si riferisce la richiesta;

Le frazioni di mese vengono arrotondate ad un mese solo se superano i 15 giorni;

ANZIANITA' D'IMPRESA	Punteggio
	0,5 punti per ciascun mese fino ad un massimo di 100 punti

b) **ANZIANITA DI PRESENZA.**

Acquisita attraverso la concessione di un regolare posteggio per il commercio su aree pubbliche nel mercato serale estivo "Coclearia" comprovata dai dati agli archivi dell'Ufficio Attività Produttive a far data dalla stagione estiva dell'anno 2006 (data del primo bando ufficiale).

E' previsto un punteggio di 10 punti per ciascun anno in cui si è ottenuta la concessione;

Non verranno conteggiati gli anni durante i quali sia pervenuta la rinuncia al posteggio da parte del titolare.

ANZIANITA' DI PRESENZA	Punteggio
	10 Punti per ciascuna concessione fino ad un massimo di 100 punti

c) **NUOVI OPERATORI**

E' riconosciuto un punteggio, una tantum, ai nuovi operatori, intendendo come tali tutti coloro che non siano mai stati titolari dal 2006 di una concessione nel mercato estivo serale di San Teodoro, sia come ditta individuale, sia come società in cui abbiano avuto potere di rappresentanza.

NUOVI OPERATORI	Punteggio
	10 Punti una tantum

d) **REGOLARITA' DURC**

E' riconosciuto un punteggio, una tantum, alle ditte che presentino alla data di partecipazione al bando un DURC regolare.

REGOLARITA' DURC	Punteggio
	30 Punti una tantum

11. Il punteggio in graduatoria sarà quello risultante dalla somma dei punti sopraindicati.

12. In caso di parità costituiranno titolo preferenziale con il seguente ordine:

- a) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
- b) numero di familiari fiscalmente a carico;
- c) anzianità del richiedente;

i titoli dei punti a) e b) di cui sopra, potranno essere valutati unicamente se si riferiscono a documenti ufficiali rilasciati dagli uffici INPS e anagrafe italiana o equivalenti della UE, quindi facilmente riscontrabili d'ufficio. Non possono essere valutate le autocertificazioni in cui si attestino condizioni o situazioni presenti in paesi non UE, in quanto si riferiscono a fatti o condizioni non rilevabili d'ufficio (art.3 dpr. 445/2000)

13. In caso di ulteriore parità si procederà secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza alla PEC.
14. La graduatoria sarà formata sulla base delle autocertificazioni presentate nella domanda e rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, o in alternativa sui documenti originali allegati alla richiesta di partecipazione.
15. Per la stesura della graduatoria, l'amministrazione utilizzerà il prospetto compilato dai partecipanti, riservandosi il controllo immediato nel caso di incongruenze evidenti o segnalazioni di dichiarazioni mendaci.
16. L'amministrazione si riserva comunque in qualunque momento, di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese ed in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 445/2000) sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000, nonché l'avvio delle procedure previste ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
17. Pur se nel mercato è possibile operare con massimo due concessioni, per evitare la creazione di posizioni dominanti, in sede di assegnazione, per ciascun bando non potranno essere concessi più di un posteggio alla stessa persona, sia come ditta individuale che come società in cui si abbia potere di rappresentanza.
18. Gli interessati potranno presentare una sola richiesta per ciascuna merceologia da assegnare con il bando, tuttavia in fase di rilascio dovranno obbligatoriamente optare per una sola concessione rinunciando alle altre richieste presentate.
19. La graduatoria ha validità di tre anni dalla sua data di approvazione.
20. Qualora, a seguito della conclusione delle procedure concorsuali si verificassero delle rinunce o degli impedimenti al rilascio dell'autorizzazione o concessione, l'amministrazione potrà attingere alla graduatoria per completare i posteggi assegnati.
21. L'avvio dell'attività di commercio è soggetta a dichiarazione autocertificata (DUAAP), ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 3/2008 e successive modifiche ed integrazioni, da presentare allo sportello SUAP dopo aver ottenuto la concessione del posteggio.
22. La concessione dei posteggi ha durata di anni dieci e non comporterà alcun automatismo o vantaggio nella assegnazione ai precedenti titolari .
23. Nel mercato estivo serale "Coclearia" non si applica la spunta, pertanto non è possibile operare con l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo "B" nè con altri titoli.

PARTE 4° - COMPETENZE - SANZIONI

Art. 25- Vigilanza e prevenzione.

1. La vigilanza del mercato serale estivo "Coclearia" in ordine al rispetto delle vigenti norme generali e speciali in materia, nonché delle disposizioni del presente regolamento, è esercitata dal personale di Polizia Municipale, funzionalmente assegnato al servizio annonario e dagli altri operatori abilitati.
2. Sarà in particolare esercitato dal personale della Polizia Municipale, il controllo sulle assenze degli operatori, sulla corrispondenza fra la merce venduta e quella autorizzata, sulla condotta degli operatori, nonché segnalare ed attuare tutti i mezzi necessari a evitare o prevenire disordini nell'area mercatale.

Art. 26- Sanzioni.

1. Le infrazioni alle norme stabilite dal presente regolamento, ferme le fattispecie previste e sanzionate dalla legge, daranno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 29 del D.lgs. 114/98 e ss.mm.ii. e dall'art. 35 della Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 e ss.mm.ii..
2. Le violazioni delle norme del presente regolamento non previste da altra normativa consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Art. 27- Norme di rinvio.

1. Per le parti non in contrasto con il presente regolamento, continuano ad applicarsi tutte le disposizioni comunali in materia ed in particolare le norme contenute nel "Regolamento per il commercio su aree pubbliche adottato dal Comune di San Teodoro con Delibera C.C. n° 9 del 10.03.2014.
2. Per quanto non previsto si applicano le norme Statali e Regionali in materia di commercio su aree pubbliche

